



# COMUNE DI LATIANO

(PROVINCIA DI BRINDISI)

Ordinanza n. 14 del 16 GIU 2022

**Dichiarazione dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi nell'anno 2022, ai sensi della L. n. 353/2000, L.R. n. 38/2016 e della L.R. n. 53/2019.**

## IL SINDACO

**VISTO** il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 04/05/2022 n. 177 "pubblicato sul B.U.R.P.n. 52 del 09/05/2022, con cui il Presidente della Giunta Regionale ha dichiarato lo Stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi nel periodo 15 giugno — 15 settembre 2022;  
Vista la nota della Regione Puglia — Sezione di Protezione Civile, inerente indirizzi operativi in merito al citato Decreto;  
Vista la nota della Società Rete Ferroviaria Italiana, inerente indirizzi operativi in merito al citato Decreto;  
In esecuzione di quanto riportato all'art. 7 del predetto D.P.G.R. 04 maggio 2022 n. 177; In osservanza all'art.8 del D.P.R.G.n.115/2021  
Visto l'art. 50 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

## RENDE PUBBLICO

**CONSIDERATO** che il Comune esercita funzioni di previsione e prevenzione in osservanza al rischio di incendio, attivando strumenti per la prevenzione e la lotta agli incendi boschivi o di ogni altra natura, attraverso l'organizzazione di un sistema di vigilanza del territorio;

**RILEVATO** che, a causa dello stato di abbandono in cui versano alcuni suoli urbani, fondi rustici o aree di qualsiasi natura e loro pertinenza, è incumbente il pericolo, durante la stagione estiva di probabili incendi di stoppie, erbe infestanti ed arbusti di ogni genere e che gli stessi allorquando privi di adeguate manutenzioni antincendio o di idonea recinzione, possono essere ricettacolo di rifiuti di ogni genere che potrebbero alimentare gli incendi, causando grave pregiudizio alla pubblica incolumità, alla viabilità ed nella conduzione degli stessi;

**DATO ATTO** che la causa del degrado sono in gran parte imputabili all'abbandono dei predetti suoli edificatori, terreni ed aree di qualsiasi natura per incuria nella conduzione degli stessi;

**RAVVISATO**, la necessità di emanare provvedimenti mirati a prevenire e ad evitare i rischi di incendi e tutelare nel contempo la pubblica e privata incolumità, l'ambiente ed il territorio.

**Visto** l'art. 59 del T.U. delle leggi di Pubblica Sicurezza R.D. 18 Giugno 1931 n. 773 e successive modificazioni ed integrazioni;

**Visto** R.D. n. 3267 del 30/12/1923 ;  
**Visto** il D. Lgs. ri.112 del 31/03/1998;  
**Vista** la L. n. 353 del 21/11/2000  
**Vista** la L. n. 100 del 12/07/2012;  
**Visto** il D.Lgs. n. 1 del 02/01/2018;  
**Vista** la L. R. n. 18 del 30/11/2000;  
**Vista** il D.M. n. 30125/2009 e s.m.i..  
**Vista** la L.R. n. 3 del 25/02/2010 di istituzione dell'Agenzia Regionale per le attività Irrighe e Forestali;  
**Vista** la L.R. n. 38 del 12/12/2016;  
**Vista** la L.R. n.53 del 12/12/2019;  
**Vista** la L. 155 del 08/11/2021;  
**Viste** le Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale vigenti nelle province di Bari, Barletta — Andria-Trani, Brindisi, Foggia, Lecce e Taranto in attuazione del R.D. n. 3267/1923 ;  
**Visto** l'art. 59 del T.U. n. 773 del 18/06/1931 delle leggi di P.S. e successive modificazione ed integrazioni ;  
**Vista** la L. n. 116 dell' 11/08/2014 “ Disposizioni urgenti per il settore agricolo e la tutela ambientale”;  
**Visto** il D.Lgs n. 152 del 2006 e s.m.i.  
**Visto** il R.R. n. 28 del 22/12/2008 “ Modifiche e integrazioni al R.R. n. 15 del 18/07/2008 in recepimento dei criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (Z.S.C.) e Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.) introdotte con D.M. del 17/10/2007.  
**Visto** il Regolamento regionale n. 6 del 10 maggio 2016 “ Misure di conservazione ai sensi delle Direttive comunitarie 2009/147 e 92/43 e del DPR 357/97 per i Siti di interesse comunitario(SIC)” ha come finalità il mantenimento e la conservazione dei siti degli habitat e delle specie di flora e fauna di interesse comunitario in coerenza con la rete ecologica “Natura 2000”.  
**Viste** le Direttive comunitarie 92/43/CEE e 79/409/CEE e s.m.i. nonché le misure di conservazione dei pascoli naturali con roccia affiorante, ove è vietata la realizzazione delle fasce protettive presenti nelle Z.P.S. di cui al R.R. n. 28/2008;  
**Vista** la deliberazione n. 585 del 10/04/2018 con la quale la Giunta Regionale ha approvato il nuovo Piano di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi 2018 — 2020 a tutto l'anno 2022;  
**Visto** il Regolamento CE n. 73/2009 che stabilisce la disciplina del regime di Condizionalità e le riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei Programmi di Sviluppo Rurale.  
**Visto** che in forza del D.P.C.M. 20/12/2001 recante “ Linee guida relative ai piani regionali per la programmazione delle attività di previsione prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi”, dell'art.3 della legge n. 353/2000 e dell' art. 15 della Legge regionale n. 18/2000, è necessario che vengano adottati, con immediatezza, i provvedimenti utili a contrastare anche nel 2022 la pericolosità degli incendi boschivi;  
**Viste** la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31-gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all' insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;  
**Vista** la Delibera del Consiglio dei Ministri del 29 Luglio 2020 con cui il medesimo stato di emergenza è stato prorogato fino al 15 ottobre 2021;  
**Vista** la Delibera del Consiglio dei Ministri del 7 ottobre 2020 con cui il medesimo stato di emergenza è stato ulteriormente prorogato fino al 31 gennaio 2021, nonché con l'ulteriore Delibera del Consiglio dei Ministri del 14 gennaio 2021 che ha previsto la proroga dello stato di emergenza fino al 30 aprile 2021;

Vista la Deliberazione n. 388 del 15/03/2021 con cui si estende la validità del Piano di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi 2018 — 2020 a tutto l'anno 2022;  
In esecuzione di quanto riportato all'art.7 del predetto D.P.G.R. n. 177 del 04 maggio 2022;  
Considerato che con l'approssimarsi della nuova stagione estiva si rende necessario adottare provvedimenti atti a prevenire il ripetersi degli incendi;  
Visto l'art. 50 del D.L.gs. n. 267 del 18/08/2000.

## RENDE NOTO

**II DEDRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE n.177 del 04 maggio 2022;**  
di confermare anche per l'anno in corso la decorrenza del periodo di massima pericolosità per gli incendi boschivi dal 15 giugno al 15 settembre dell'anno 2022, fatta salva la possibilità, in caso di necessità contingenti, di anticipare al 1° giugno lo stato di allertamento delle strutture operative, ovvero di posticipare al 30 settembre.

Visto che, nel periodo di massima pericolosità per gli incendi boschivi, presso il Servizio Protezione Civile della Regione Puglia viene attivata con modalità H24 la Sala Operativa Unificata Permanente di cui alla L. 353/2000, secondo procedure e schemi condivisi per coordinare e ottimizzare l'impiego delle forze in campo disponibili.

## ORDINA

### Art1

#### Finalità e obiettivi

Che nel periodo dal 15 giugno al 15 Settembre dell'anno 2022 è dichiarato lo stato di grave pericolosità per gli incendi per tutte le aree boscate, cespugliate e arborate e a pascolo sul territorio comunale, fatta salva la possibilità, in caso di necessità contingenti, di anticipare al 1 giugno e/o posticipare al 30 settembre lo stato di allertamento delle strutture operative.

Chiunque avvisti un incendio che interessi o minacci aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo comprese eventuali strutture e infrastrutture antropizzate poste all'interno delle predette aree, è tenuto a dare immediata comunicazione alle competenti Autorità locali riferendo ogni utile elemento territoriale per la corretta localizzazione dell'evento.

### Art 2

#### Divieti su aree a rischio di incendi boschivi

A integrazione delle norme contenute nel R.D. n° 3267 del 30/12/1923, del relativo Regolamento e delle Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale, nonché dell'art. 3 della Legge n° 353/2000, durante il periodo di grave pericolosità di incendi, in tutte le aree della Regione e nelle aree del territorio del Comune di Latiano a rischio di incendio boschivo di cui all'art. 2 della richiamata L. 353/2000 e/o immediatamente ad esse adiacenti, è tassativamente vietato:

- accendere fuochi d'ogni genere;
- far brillare mine o usare esplosivi
- usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli;
- usare motori, (fatta eccezione per quelli impiegati per eseguire i lavori forestali autorizzati e non in contrasto con le PPMPF ed altre norme vigenti), fornelli o inceneritori che producano faville o brace;
- tenere in esercizio fornaci, forni a legna, discariche pubbliche o private incontrollate;
- fumare, gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese e compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo immediato di incendio;
- esercitare attività pirotecnica, accendere fuochi d'artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o altri articoli pirotecnici, o mongolfiere di carta, meglio note come lanterne volanti dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici;
- transitare e/o sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata all'interno di aree boscate;

transitare con mezzi motorizzati fuori dalle strade statali, provinciali, comunali, private e vicinali gravate dei servizi di pubblico passaggio, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti;

- abbandonare rifiuti nei boschi ed in discariche abusive;

Nelle zone ad alta densità turistica al fine di mitigare situazioni di rischio (parcheggio e assembramenti di veicoli non autorizzati, accatastamento di rifiuti), i comuni possono autorizzare nei pressi di aree boscate, parcheggi temporanei a condizione che i gestori pongano in essere misure di prevenzione

**antincendio ( indicazioni/segnalazioni delle vie di fuga, rimozione della vegetazione erabacea e della necromassa, rimozione di rifiuti ), misure di sorveglianza dedicate nonché dispongano in loco e prontamente utilizzabili attrezzature idonee quali estintori, cisterne di acqua e simili necessari ad estinguere eventuali principi di incendio. I comuni dovranno comunicare alla Sezione Protezione Civile della Regione Puglia il piano degli interventi di prevenzione incendi adottato nonché il nominativo e il recapito telefonico del referente responsabile del parcheggio temporaneo.**

#### **Art.3**

#### **Interventi di prevenzione incendi boschivi e di interfaccia da realizzare sul territorio comunale**

Gli interventi di prevenzione incendi da realizzarsi sul territorio regionale devono rispettare le disposizioni dettate dalla legge regionale n. 38 del 12/12/2016, nonché delle linee guida riportate nel Piano regionale di prevenzione per la lotta attiva contro gli incendi boschivi vigenti.

#### **Art. 4**

#### **Legge Regionale n. 38 del 12 Dicembre 2016**

Si obbliga il rispetto e gli obblighi previsti nella L.R. n.38/2016 previste nella gestione delle attività connesse per i conduttori di terreni agricoli e forestali;

#### **Art. 5**

#### **Concorsi degli Enti locali alla lotta AIB**

Ai sensi della L.R. n. 18/2000 art. 16 e L.R. ri.7/2014 artt. 6 e 7, la Città Metropolitana di Bari ed i Comuni concorrono alla lotta attiva agli incendi boschivi, ognuno per quanto di propria competenza. Le Amministrazioni comunali, nell'ambito del proprio territorio, su cui insistono aree boscate, ovvero situazioni di rilevante rischio di incendi boschivi o di interfaccia, possono avvalersi delle organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile per attività di prevenzione e repressione incendi sulla base di specifico accordo o convenzione nei termini di cui all'art. 16 della legge regionale n. 18 del 30/11/2000 e all'art. 16 della legge regionale n. 53 del 12/12/2019 e a darne tempestiva ed esauriente comunicazione al Servizio Protezione Civile regionale.

Le Amministrazioni Comunali devono comunicare tempestivamente alla Sezione Protezione Civile regionale qualsiasi variazione riguardante la consistenza delle risorse disponibili per l'A.I.B. 2021, i nominativi dei referenti di Protezione Civile e qualunque altro utile elemento considerato nel Piano di emergenza comunale.

#### **Art. 6**

#### **Disposizioni Transitorie**

Il personale impiegato nella attività di prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi deve scrupolosamente attenersi alle disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia di rischio sanitario connessa alla diffusione delle malattie virali trasmissibili (COVID-19).

#### **Art.7**

#### **Sanzioni**

Le trasgressioni ai divieti e prescrizioni previsti dall'art. 2 del presente Decreto, saranno punite a norma dell'art. 10, commi 6-7-8, della Legge n. 353 del 21/11/2000, con una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma pari ad un minimo di euro 1.032,91 fino ad un massimo di euro 10.329,14. Alle trasgressioni dei divieti e delle prescrizioni previste dall'art. 3 del presente Decreto si applicano le sanzioni previste dall'art. 12 della L.R. n. 38 del 12/12/2016.

Ogni altra inosservanza alle disposizioni del presente Decreto, sarà punita a norma dell'art. 10 della legge n. 353/2000.

#### **Art. 8**

#### **Vigilanza**

Il comando unità forestale, ambientale e agroalimentari Carabinieri, il Nucleo di Vigilanza Ambientale regionale, gli Organi di Polizia, nonché tutti gli altri Enti territoriali preposti per legge, sono tenuti a vigilare sulla stretta osservanza del presente Decreto per quanto di rispettiva competenza sulla base delle disposizioni dettate dai singoli Comandi di appartenenza, oltre che di tutte le leggi e regolamenti in materia di incendi nei boschi e nelle campagne perseguendo i trasgressori a termini di legge.

#### **Art. 9**

#### **Osservanza delle norme**

Ai fini dell'osservanza delle norme, i Sindaci in qualità di autorità di protezione civile sono tenuti a diffondere il contenuto del presente Decreto, mediante apposita ordinanza, entro quindici giorni dalla pubblicazione sul Bollettino della Ufficiale della Regione Puglia.

#### **Art.10**

#### **Pubblicazione**

Il presente Decreto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi delle lett. a-i dell'art. 6 della L.R. n. 13/94.



## ORDINA

A tutti i cittadini, Enti pubblici e privati ed a quanti interessati, all'osservanza delle disposizioni di cui al Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 177 del 04 maggio 2022; ai possessori di terreni coltivati o tenuti a pascolo e incolti con la sede **fino a 20 metri dal confine ferroviario** nel rispetto di quanto prescritto dal DPR 753/80 artt. 52,55 e 56 ( secondo quanto richiesto dalla Società Rete Ferroviaria Italiana con proprie note);

## INVITA

I cittadini, in caso di avvistamento di incendio, a contattare con sollecitudine uno dei seguenti numeri telefonici: Comando Corpo Forestale — **1515**, Vigili del Fuoco - **115**, Comando Polizia Municipale -**0831 725014**;

## DISPONE

L'immediata esecuzione della presente ordinanza che verrà contestualmente pubblicata all'albo pretorio on line sul sito [www.comune.latiano.it](http://www.comune.latiano.it) del Comune di Latiano, e comunicata alla cittadinanza mediante affissione di manifesti e pubblicate su vie e zone periferiche dell'abitato ,sino al 15/09/2022.

Tutti gli organi di Polizia e gli altri Enti territoriali preposti per legge, sono incaricati di vigilare sulla stretta osservanza delle norme della presente ordinanza e sulle altre leggi e regolamenti in materia di incendi nei boschi e nelle campagne e nelle aree urbanizzate, perseguendo i trasgressori a termini di legge.

**Chiunque avvista o sospetta il propagarsi di un incendio è obbligato a dare immediato avviso alle persone del luogo per lo spegnimento, e al più vicino Comando del Corpo Forestale dello Stato, Vigili del Fuoco, Guardia di Finanza al locale Comando Stazione Carabinieri, all'Istituto di Vigilanza e al Comando Polizia Municipale.**

I COMANDI sopra richiamati, sono incaricati di vigilare sulla stretta osservanza delle norme della presente Ordinanza, oltre che di tutte le leggi e regolamenti in materia di incendi nei boschi e nelle campagne perseguendo i trasgressori a termini di legge.

La presente Ordinanza sarà trasmessa nei modi e nelle forme di legge, perché ne abbiano piena e legale conoscenza a :

- Prefetto della Provincia di Brindisi;
- Commissariato Polizia di Stato — Mesagne;
- Comando Provinciale del Corpo Forestale dello Stato;
- Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco;
- Stazione Carabinieri Latiano;
- Comando Polizia Locale;
- Locale Istituto di Vigilanza;
- Locale Associazione volontaria della Protezione Civile

IL SINDACO  
Avv. Cosimo Maiorano

